

Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IL 18 E IL 20 MARZO 2015

in relazione al bando di gara, in corso di pubblicazione, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *Riqualficazione urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Brece a Sant'Erasmo, via Gianturco, via Nuova delle Brece* (C.U.P. MASTER B64E11000540006 - C.U.P. B64E11000550006 - C.I.G. 59730382E3).

Quesito n. 1

con riferimento alla gara in oggetto e al punto VI.2 pag. 6 del relativo Disciplinare Rettificato, volevo porre i seguenti quesiti in merito all'organizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori:

- Nel disciplinare è richiesta la presenza di 4 ispettori di cantiere, queste figure nel caso di costituendi RTP devono essere componenti del Raggruppamento oppure possono essere individuati a parte mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara? Nel caso di specifico rapporto di collaborazione nei documenti di gara deve essere allegata anche la lettera di incarico fatta al singolo professionista, se sì a quale dichiarazione si deve allegare? Oppure la loro presenza può essere specificata nella sola relazione metodologica, in quanto componenti dell'Ufficio Direzione Lavori non facenti parte del RTP ma da quest'ultimo o da un suo componente incaricati per la specifica gara?
- La presenza del giovane professionista trattandosi di direzione lavori e non di progettazione si può anche omettere? Nel caso della presenza del giovane professionista vengono assegnati punteggi aggiuntivi?

Risposte al quesito n. 1

1.1. Gli ispettori di cantiere, come gli altri componenti dell'ufficio di direzione lavori, possono essere associati nel raggruppamento temporaneo o semplicemente indicati dal concorrente in virtù di un rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza.

Si precisa che, come riportato al paragrafo XIII del *Disciplinare di gara*, i concorrenti devono inserire nella busta *A-Documentazione amministrativa*, la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa la composizione dell'Ufficio di direzione lavori, strutturata secondo l'organigramma di cui al paragrafo VI.2 del disciplinare medesimo (dichiarazione A.22), senza che sia necessario allegare gli atti di conferimento degli incarichi. Si precisa altresì che tutti i componenti dell'ufficio di direzione lavori, a pena di esclusione, sono tenuti a rendere le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

1.2. Il paragrafo VI.2 del *Disciplinare di gara* stabilisce l'**obbligo**, da parte dei raggruppamenti temporanei, di prevedere la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

Quesito n. 2

con riferimento alla gara in oggetto e al punto VI.2 del Disciplinare Rettificato volevo porre il seguente quesito, con la preghiera di dare riscontro quanto prima per permettere a tutti i partecipanti di organizzare l'intera gara.

Nei medesimo Disciplinare viene detto che l'Ufficio Direzione Lavori deve essere composto tra gli altri da:

n. 1 Direttore dei lavori, con laurea magistrale-specialistica in Architettura o Ingegneria o titoli equipollenti, e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; qualora il Direttore dei lavori non possieda la qualifica di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il concorrente deve nominare n. 1 Direttore operativo - in aggiunta a quello di cui al successivo punto - con le necessarie qualifiche, che eserciti la predetta funzione (nei punti successivi, le caratteristiche delle professionalità vengono indicate in modo distinto);

il mio quesito è il seguente:

all'interno di un costituendo RTP il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza può essere svolto da un altro componente del Raggruppamento diverso dal Direttore dei Lavori, pur avendo quest'ultimo i requisiti per poterlo svolgere?

Risposta al quesito n. 2

Ai sensi dell'art. 151 del D.P.R. 207/2010, le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri **possono** essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, perché non in possesso della relativa qualifica o per altro motivo, il concorrente, come indicato al paragrafo VI.2 del Disciplinare di gara, deve nominare un direttore operativo aggiuntivo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il RUP – Vice Direttore generale Area tecnica
Giuseppe Pulli

